**Interrogazione a risposta scritta**

**GUIDOLIN – Al *Ministro della salute*– Premesso che:**

**nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 3 ottobre 2024, con Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da recepirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della Salute, è stato istituito il profilo professionale di Assistente infermiere quale operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolge attività rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta e supporto gestionale, organizzativo e formativo in contesti territoriali e ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e diurne, a domicilio e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, nei termini di cui all’Accordo medesimo;**

**ai sensi dell’articolo 1 del citato Accordo L’Assistente infermiere è operatore di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43. È un operatore in possesso della qualifica di operatore sociosanitario che a seguito di un ulteriore percorso formativo consegue la qualifica di Assistente infermiere, riconducibile ai profili professionali socio-sanitari di cui all’articolo 5, c. 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3; nei contesti organizzativi in cui sia stato previsto l’inserimento nel team assistenziale, collabora con gli infermieri assicurando le attività sanitarie identificate nel presente provvedimento, oltre a svolgere le attività proprie del profilo di operatore socio-sanitario; le attività dell’Assistente infermiere sono rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo; l’Assistente infermiere, in rapporto alla gravità clinica dell’assistito e all’organizzazione del contesto, svolge le proprie attività secondo le indicazioni dell’infermiere e in collaborazione e integrazione con gli altri operatori; l’Assistente infermiere è responsabile della correttezza dell’attività svolta;**

**considerato che:**

**il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha finalmente riconosciuto il giusto inquadramento normativo agli assistenti sociali, sociologi ed operatori sociosanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale istituendo il ruolo sociosanitario e affrancandoli così dalla vetusta e inidonea collocazione nel ruolo tecnico, in cui erano confinati dal lontano 1979;**

**stante la natura e le caratteristiche della figura dell’Assistente infermiere, come definite dall’Accordo sopra citato, assimilabili per quanto qui ne occupa a quelle dell’Operatore socio-sanitario con formazione complementare, durante le trattative, peraltro non ancora concluse, per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale del Comparto sanità relativo al triennio 2022/2024 le parti negoziali hanno ritenuto di recepire tale figura classificandola nell’area degli assistenti e con il ruolo socio sanitario;**

**considerato inoltre che:**

**l’Allegato 1 al suddetto Accordo, relativo alle competenze, abilità minime e conoscenze essenziali di Assistente infermiere, ne descrive alcune che sembrano caratterizzarsi per una chiara valenza sanitaria;**

**allo stato, poiché quella dell’Assistente infermiere non è una figura professionale rientrante tra le professioni sanitarie e stanti tuttavia il suo carattere di interesse sanitario e la natura sanitaria di alcune delle competenze e conoscenze proprie di tale figura, si pone una delicata questione inerente ai profili di responsabilità professionale e alla copertura dei relativi rischi professionali,**

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia intrapreso, o abbia intenzione di intraprendere, senza ulteriore indugio, iniziative anche di carattere normativo atte a risolvere la criticità evidenziata, estendendo alle figure professionali di interesse sanitario il regime afferente alle responsabilità e relative coperture previsto dalla legge n.24/2017, per gli esercenti le professioni sanitarie, o dettando uno specifico analogo regime giuridico.